

BIBLIOTECA

Gli Uffici della Procura della Repubblica

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo la disciplina relativa all'Organizzazione della Procura della Repubblica.

In particolare, andremo ad approfondire:

- l'Organizzazione e le Attribuzioni dell'ufficio del pubblico ministero
- l'Organizzazione gerarchica dei rapporti nell'ufficio di Procura
- il Rapporto con gli organi di informazione
- la Polizia giudiziaria

Bene, non ci resta che cominciare...

L'Organizzazione e le Attribuzioni dell'Ufficio del P.M.

La magistratura si distingue in **giudicante** e **requirente**. Alla magistratura giudicante è attribuito il compito di decidere le controversie o di pronunciarsi sugli affari di loro competenza. Quella requirente, invece, coincidente con l'attività del pubblico ministero, ha il compito di esprimere richieste o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. P.M. e Giudice, ai sensi dell'art. 101, co. 2, Cost., sono soggetti soltanto alla legge.

Ed infatti, nonostante l'articolo appena citato richiami espressamente la sola figura del Giudice, il P.M. ai sensi del 4 co. dell'art. 107 Cost. «gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario». Dal che, si evince che alla magistratura requirente sono riconosciute le stesse garanzie di quella giudicante.

Quanto alla figura del P.M., si osserva, stando all'art. 112 Cost. «Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale» e si avvale della Polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini (art. 109 Cost.).

Il precetto dell'obbligatorietà, correttamente inteso come fonte di un dovere proprio della "discrezionalità vincolata", impone al pubblico ministero di procedere per ogni notizia di reato che, sulla scorta dei risultati delle indagini preliminari, sia da valutare non infondata (secondo la regola di giudizio stabilita dall'art. 125 norme att. c.p.p.). Nello specifico: il P.M. una volta ricevuta la c.d. notizia di reato, non manifestamente infondata, ha l'obbligo di condurre le



indagini onde verificare la sussistenza di elementi volti a sostenere la fondatezza della tesi d'accusa. Dal che consegue ulteriore dovere in capo al P.M., ovverosia di non effettuare, nell'adempimento del proprio ufficio, valutazioni circa l'opportunità (o meno) dell'esercizio dell'azione penale. Consentire, infatti, al P.M. di non iniziare (o non proseguire) l'azione penale per determinate notizie di reato sulla base di una mera valutazione giudiziaria, prescindendo cioè dalla loro fondatezza, equivale ad azzerare la "discrezionalità vincolata" in favore di una "discrezionalità libera" non prevista dalla legge.

Sotto altro profilo, l'istituto dell'obbligatorietà dell'azione penale pone il problema di stabilire la legittimità (o meno) dei c.d. criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali, volti a regolare l'esame degli affari penali ed introdotti quale correttivo del dislivello esistente tra domanda di giustizia penale (lungamente superiore) e capacità degli uffici giudiziari (decisamente inferiore) a trattare i procedimenti penali pendenti.

La questione relativa alla individuazione di parametri orientativi nella trattazione delle cause penali è, non solo, risalente nel tempo, ma anche, assai dibattuta. In materia, accanto alla previsione normativa di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p., come modificata dal D.L. n. 92 del 2008, è più volte intervenuto il Csm con la predisposizione di specifiche circolari finalizzate a razionalizzare la creazione dei criteri di priorità di selezione dei procedimenti penali da trattare in base della gravità del reato. Lo stesso Csm, inoltre, ha rimarcato come la previsione dei c.d. criteri di priorità trovi la propria legittimazione nel limite oggettivo della capacità dell'ufficio di esaminare le questioni penali. Sicché alcuna lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale è, nella specie, ipotizzabile.

Le funzioni (con relative attribuzioni) del P.M., a norma degli artt. 70 e 73 R.D. del 1941, n. 12, sono comunque esercitate:

- dal **Procuratore Generale presso la Corte di cassazione**. La Procura generale interviene nei giudizi civili e penali sull'applicazione delle norme di diritto nell'interesse della legge, senza promuovere l'azione penale. L'unico potere di promuovere l'azione è riservato al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari e alla possibilità di ricorrere per cassazione nell'interesse della legge
- dal **Procuratore generale della Repubblica presso le Corti di appello**. Egli esplica diverse funzioni, tanto nel settore penale, quanto in quello civile e amministrativo. La sua attribuzione principale è certamente quella di vigilare sull'osservanza delle leggi, di promuovere l'azione penale e di far eseguire i provvedimenti del giudice che abbiano acquistato la definitività. Inoltre, è competente a sorvegliare sui Magistrati requirenti del distretto
- dal **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario**, coadiuvato da uno o più Procuratori aggiunti e dai sostituti Procuratori. I magistrati addetti agli uffici del P.M. e cioè i sostituti Procuratori esercitano le loro funzioni a seguito di designazione dei capi dell'ufficio (art. 70 ordinamento giudiziario). In particolare, il P.M.:
 - vigila sull'osservanza delle leggi, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo nei casi d'urgenza i provvedimenti che ritiene necessari
 - esercita l'azione penale e promuove la repressione dei reati
 - nonché applica le misure di sicurezza
 - e fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge
- dal **Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni**. Le funzioni della Procura per i minorenni si svolgono in due ambiti:
 - **penale**, dove l'attività della Procura è identica a qualsiasi altra Procura (svolgere le indagini preliminari in ordine a tutti i reati commessi da soggetti minorenni, ed eventualmente esercitare l'azione penale)



• **civile**, dove la Procura per i minorenni ha il compito di raccogliere le segnalazioni di situazioni di eventuale rischio o pregiudizio per soggetti minori e avanzare istanze al Tribunale per i minorenni per richiedere l'emissione di provvedimenti a loro tutela

Salvo quanto previsto per le Direzioni nazionali antimafia, le funzioni del P.M. possono essere esercitate esclusivamente nell'ambito territoriale di competenza del Giudice presso il quale l'ufficio del P.M. è costituito.

L'Organizzazione gerarchica dei rapporti nell'Ufficio di procura

I rapporti di dipendenza gerarchica all'interno dell'ufficio del Pubblico Ministero devono:

- garantire la posizione di indipendenza del singolo magistrato
- assicurare la buona organizzazione dell'ufficio della pubblica accusa

Sotto la vigenza della precedente disciplina normativa, in virtù del principio della c.d. "personalizzazione delle funzioni", il titolare dell'ufficio, nella designazione del magistrato P.M., operava con sistemi automatici, avvalendosi del sistema tabellare in forza dell'estensione, ad opera del Csm, della regolamentazione vigente per la magistratura giudicante.

Pur esistendo un rapporto di sovraordinazione, il magistrato designato manteneva autonomia operativa potendo, di contro, il titolare dell'ufficio emettere direttive di carattere meramente generale. La revoca della designazione era, invece, prevista per casi tassativi, allorquando il magistrato designato operasse in contrasto con le direttive date.

Il D.Lgs. n. 269 del 2006, recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero, ha previsto che il Procuratore della Repubblica assegni i singoli casi ai diversi magistrati dell'ufficio nominativamente e non già attraverso i "criteri automatici".

Più precisamente, l'art. 1 del citato D.Lgs. ha stabilito che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, possa:

- designare, tra i procuratori aggiunti, un **vicario** deputato ad esercitare le medesimi funzioni del Procuratore della Repubblica in caso in cui sia assente, impedito, ovvero quando l'incarico sia rimasto vacante
- delegare, ad uno o più procuratori aggiunti, ma anche a uno o più magistrati addetti all'ufficio, la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti, ovvero ad ambiti di attività che necessitano di uniforme indirizzo

Attraverso l'atto di assegnazione il Procuratore della Repubblica può stabilire i criteri, generali e particolari, ai quali il singolo magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività. In caso di violazione delle direttive impartite, il Procuratore può procedere alla revoca dell'assegnazione con provvedimento motivato. Entro 10 giorni dalla comunicazione della revoca, il Magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore.

Il potere direttivo del Procuratore si attenua quando il Magistrato è in udienza. In tali casi il P.M. esercita le sue funzioni in piena autonomia (art. 53 c.p.p.).

L'art. 4 D.Lgs. n. 269 del 2006 stabilisce, inoltre, la possibilità per il Procuratore della Repubblica di determinare i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi:

• nell'impiego della Polizia giudiziaria



- nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate
- e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre

Il Rapporto con gli organi di informazione

Il D.Lgs. n. 106 del 2006, emanato a norma della delega derivante dalla Legge 105 del 2005, detta la disciplina in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del P.M.

Trattasi di disposizioni particolarmente rilevanti sull'assetto complessivo del novellato ordinamento giudiziario.

In tale opera di ristrutturazione si coglie, anzitutto, un rafforzamento del controllo gerarchico del Procuratore della Repubblica rispetto ai sostituti Procuratori. In tale ambito, si inserisce anche la disciplina dettata in materia dei rapporti tra la Procura e gli organi di stampa. L'art. 5, 1 co., del D.Lgs. citato prevede che «Il Procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione». La ratio della disciplina riposa nell'esigenza di evitare canali preferenziali tra i singoli sostituti Procuratori e gli organi di stampa. Inoltre, nella medesima ottica, l'art. 5, co. 2, D.Lgs. cit., espressamente stabilisce che tutte le informazioni sull'attività degli uffici di procura vengano riferite "impersonalmente" allo stesso ufficio, escludendo ogni riferimento ai singoli magistrati assegnatari, affinché all'esterno le indagini risultino quale frutto di un'attività impersonale.

Inoltre, il D.Lgs. n. 109 del 2006, all'art. 2, co. 1, lett. aa), ha stabilito che costituiscono illeciti disciplinari «il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi riservati o privilegiati», sempre nell'ottica di escludere l'eventualità che singoli Magistrati utilizzino il proprio ruolo e le proprie indagini per pubblicizzare la propria immagine.

Tant'è che, l'art. 2, co. 1, lett. dd), D.Lgs n. 109 del 2006, stabilisce l'obbligo del Procuratore della Repubblica di segnalare al Consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte del Magistrato del suo Ufficio che siano in contrasto con i divieti di divulgazione delle notizie e divulgazioni, stabilendo espressamente come costituisca illecito disciplinare «l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio».

La Polizia giudiziaria

L'art. 109 Cost. prevede che «L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria».

Le forze dell'ordine si distinguono in:

- polizia di sicurezza a cui è affidato il compito di prevenire la commissione dei reati e il turbamento dell'ordine pubblico
- polizia giudiziaria con compito di reprimere la commissione dei reati

L'art. 55 c.p.p., invece, stabilisce nello specifico le funzioni della polizia giudiziaria e cioè:

- prendere notizia dei reati
- ricercarne gli autori



- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto possa servire per l'applicazione della legge penale
- svolgere attività di indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo parlato:

- dell'Organizzazione e delle Attribuzioni dell'ufficio del pubblico ministero
- dell'Organizzazione gerarchica dei rapporti nell'ufficio di Procura
- del Rapporto con gli organi di informazione
- della Polizia giudiziaria

Buono studio!